

# Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata

**I normali bisogni educativi diventano “speciali” per gli studenti con disabilità certificata perché richiedono un’attenzione pedagogico-didattica mirata**

## A chi si rivolgono

Destinatari degli interventi sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative, in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 e della legge provinciale provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

## Cosa prevede la Legge 104/92

La [legge 104/92](#) mira a promuovere il rispetto della persona disabile, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società.

Definisce quale soggetto beneficiario colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Promuove l’integrazione scolastica quale obiettivo di sviluppo delle potenzialità della persona.

## Come individuare l'alunno in situazione di disabilità

In provincia di Trento ([art. 4, comma 4 legge provinciale 8/2003](#)), all’individuazione dell’alunno e alunna in situazione di disabilità, provvede, su richiesta dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva in servizio presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari o accreditato e convenzionato con la medesima. Terminato l’iter valutativo è compito della famiglia consegnare copia della certificazione alla scuola, entro il 31 marzo dell’anno scolastico frequentato.

## Validità della certificazione

La certificazione **ha valore per il grado scolastico di frequenza** (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) e deve essere aggiornata nel momento di passaggio al grado successivo.

Tutto ciò fatta salva diversa valutazione dello specialista dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari e/o enti accreditati e convenzionati. Nel caso di alunni/e provenienti da fuori provincia sono da considerarsi valide le certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie locali di altre province italiane.

## Fascicolo personale

La documentazione relativa allo studente con bisogni educativi speciali, è conservata nel **fascicolo personale** dall’ingresso nella scuola primaria fino al termine del percorso scolastico e formativo. Il fascicolo contiene:

- la **certificazione** ai sensi della [legge 104/92](#)
- la **Diagnosi Funzionale**, documento in cui lo specialista descrive il funzionamento globale dello studente evidenziandone i punti di forza e di debolezza

- il **Profilo Dinamico Funzionale**, successivo alla diagnosi, che viene redatto dall'equipe (docenti, referenti socio-sanitari, famiglia) e serve a rilevare i bisogni ed a calibrare gli interventi formativi ed educativi ai fini dell'inclusione. Costituisce il punto di partenza per la successiva elaborazione del Piano Educativo Individualizzato
- il **Piano Educativo Individualizzato**, descrive il progetto educativo e formativo redatto con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti, in accordo con la famiglia
- la **relazione finale** e le **verifiche periodiche** e di fine anno scolastico

## Risorse della scuola

L'eterogeneità delle situazioni che riguardano gli studenti con bisogni educativi speciali, richiede una molteplicità di risposte da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative. In tal senso la scuola nell'ambito della sua autonomia, è tenuta a rispondere ai diversi bisogni pianificando la propria organizzazione definita all'interno del Progetto d'Istituto nel quale sono delineate le misure e i servizi necessari a favorire i processi di integrazione e inclusione.

A sostegno del processo di inclusione la scuola redige il Piano di Intervento ([art. 9 D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124 Leg.](#)) in cui vengono individuate le risorse umane, ambientali e di contesto, gli strumenti, le metodologie e le progettualità, necessari per la realizzazione delle azioni didattico-educative utili alla piena partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali al normale contesto di apprendimento. La normativa provinciale richiama con forza il ruolo e la competenza del Consiglio di classe affinché, tramite l'osservazione pedagogico-didattica, definisca i bisogni degli studenti e delle studentesse, per la stesura del piano educativo individualizzato che si differenzia a seconda del grado di scuola frequentato.

## Il Piano Educativo Individualizzato nella scuola primaria e secondaria di primo grado

La scuola primaria e secondaria di primo grado per ogni studente certificato ai sensi della [legge 104/92](#) predispone uno specifico progetto di intervento formativo ed educativo denominato **Piano educativo individualizzato (PEI)**.

Per la sua stesura, il Consiglio di Classe:

- stabilisce i livelli delle competenze e delle abilità di base in relazione alle potenzialità dello studente e agli obiettivi minimi previsti dai piani di studio per il grado di scuola frequentato
- individua modalità e tipologia di valutazione dei risultati raggiunti, anche prevedendo prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe

Il piano educativo individualizzato è redatto collegialmente nei primi mesi di ogni anno scolastico e diventa il documento base per gli incontri di verifica e ri-progettazione tra i referenti della scuola, la famiglia e i servizi sociali e sanitari. Il PEI è un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. I docenti e la famiglia, sottoscrivendolo, s'impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto.

## Il Piano Educativo Individualizzato nella Scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale

Per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di Piano educativo individualizzato (PEI):

- PEI semplificato, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che

garantiscono l'essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l'Esame di Stato o di qualifica

- PEI differenziato, che consente di ottenere un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle potenzialità dello studente. Il Consiglio di classe può indicare l'eventuale esonero o sostituzione di alcune materie di studio

## **Le figure professionali di sostegno**

### **Docente di sostegno**

L'insegnante di sostegno, insieme ai docenti del consiglio di classe, favorisce **l'integrazione degli studenti con disabilità certificata**. È assegnato alla classe in contitolarità, partecipa alla programmazione educativo-didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti. Il docente di sostegno con il Consiglio di classe promuove metodologie e didattiche inclusive e favorisce l'integrazione dello studente attraverso strategie condivise con i docenti curricolari.

### **Assistente educatore**

L'assistente educatore nello svolgimento della propria attività educativa e di assistenza partecipa alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche per la realizzazione del progetto educativo, contribuisce alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente, fornisce secondo le modalità individuate dal Dirigente scolastico elementi per la valutazione dello studente o degli studenti seguiti assiste lo studente in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione preposta.

### **Facilitatore della comunicazione e dell'integrazione scolastica**

Il facilitatore è una figura di sostegno per gli **studenti con disabilità sensoriale** che collabora con il Consiglio di classe alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche con un'attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale accompagnata; assiste l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione preposta; collabora inoltre alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio o presso le strutture di ricovero e cura secondo gli accordi assunti con l'Istituzione scolastica e formativa e previa intesa con la famiglia.

## **La valutazione**

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI) e alle attività aggiuntive in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline, come specificato nel [regolamento provinciale sulla valutazione](#).

Nel primo ciclo la valutazione si riferisce ai progressi degli studenti in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento. Il Consiglio di classe definisce le modalità di verifica, i sussidi che lo studente può utilizzare e i criteri di valutazione da adottare, in coerenza con il PEI. Le prove possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe e hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato del primo ciclo ([Vademecum, pag 32 - 35](#)) e del conseguimento del diploma finale.

Nel secondo ciclo, il Consiglio di classe adotta modalità di verifica e criteri di valutazione in coerenza con le due tipologie di PEI semplificato e di PEI differenziato. Nel caso di PEI semplificato possono essere predisposte prove equipollenti durante l'anno scolastico e in relazione agli esami di Stato del secondo ciclo, (

[Circ. prot. n. 256637 del 03/05/2018](#)) per verificare il livello di preparazione idoneo per il rilascio del diploma; in caso di PEI differenziato le prove si riferiscono esclusivamente al percorso dello studente finalizzato al conseguimento dell'attestato di credito formativo.

[LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104](#)

[Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8](#)

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap

[Dipartimento istruzione e cultura](#)

[Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza](#)